

Allegato A alla Deliberazione G.C.--- del --- -.

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPOPARZIALE DI
PERSONALE
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 TRA IL COMUNE
DI SANT'ANTONINODI SUSAS ED IL COMUNE DI SUSAS**

Addi ___ del mese di _____ dell'anno 2021 la sede del Comune di _____

TRA

- a) Il Comune di Sant'Antonino di Susa, rappresentato da _____, che interviene nel presente atto in qualità di _____, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, sita in Via Torino n. 95 – c.f. _____, nel prosieguo denominato “Ente di appartenenza”;
- b) Il Comune di Susa, rappresentato da _____, che interviene nel presente atto in qualità di _____ elettivamente domiciliato presso la sede del Comune stesso, sita in Via Palazzo di Città n. 39. C.F.86501110018, nel prosieguo denominato “Ente utilizzatore”;

PREMESSO

- Che l'art. 14, comma 1, del CCNL 22.01.2004 prevede che “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”;
- Che il Comune di Susa ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, per il periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021 e per una parte del tempo di lavoro, pari a n. 15/36 ore settimanali, la dott. ssa Alessia LUSSIANA, dipendente del Comune di Sant'Antonino di Susa a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria D – posizione economica D2, con funzioni di Istruttore Direttivo Contabile dell'Area Economico-Finanziaria, Tributi;
- Che il dipendente sopracitato ha comunicato di essere disponibile a prestare la propria attività lavorativa presso i due Enti con le modalità ed i termini stabiliti nella presente convenzione;
- Che il Comune di Sant'Antonino di Susa con Deliberazione di G.C. nr. ___ del _____ ha prestato il suo assenso all'utilizzo richiesto e ha autorizzato il Segretario alla firma della stessa;
- Che il Comune di Susa, con Deliberazione di G.C. n. _____ del _____ ha approvato il medesimo schema di convenzione per l'utilizzo a tempo parziale della dott. ssa Alessia LUSSIANA, autorizzando il Segretario alla firma della stessa;
- Che l'art. 14, comma 1 del CCNL 22.01.2004 prevede che la convenzione “definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del

vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore”;

TUTTO CIO'PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1)

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, dando atto che la stessa ha per oggetto l'utilizzazione della dott.ssa Alessia LUSSIANA, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Sant'Antonino di Susa, presso il Comune di Susa per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, ed è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli enti stipulanti e da conseguire una più economica gestione delle risorse.

ART.2)

Il Comune di Sant'Antonino di Susa assegna a quello di Susa per il periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021, per un tempo di lavoro di nr. 15 ore settimanali, la dott.ssa Alessia LUSSIANA, dipendente a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nella categoria D posizione economica D2. Il Comune di Susa utilizzerà il dipendente distaccato nell'ambito dei servizi e della struttura operativa afferente l'Area Finanziaria (inclusa la gestione economico-giuridica e previdenziale del personale dipendente), in conformità alla qualifica professionale posseduta.

Il dipendente assegnato in utilizzo con la presente convenzione è tenuto al completamento dell'intero debito orario settimanale di 36 ore, di cui 15 ore a favore del Comune di Susa e le restanti 21 presso il Comune di Sant'Antonino di Susa, salve le interruzioni della prestazione lavorativa per ferie, malattia o per permessi retribuiti stabiliti dalla normativa di comparto. Allo stesso si applicano il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART.3)

Il dipendente farà capo per le funzioni svolte a ciascuna delle due Amministrazioni per le quali le funzioni stesse vengono comandate. Il temporaneo utilizzo presso il Comune di Susa del dipendente assegnato in convenzione a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma1, del CCNL 22.01.2004, in premessa richiamato, non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro dello stesso con il Comune di Sant'Antonino di Susa, ente di appartenenza, né dà luogo all'instaurazione di un rapporto di lavoro, seppur parziale, con il Comune nominato.

Per tutta la durata dell'utilizzo in convenzione, pertanto, il dipendente interessato resta giuridicamente dipendente dell'ente di appartenenza, senza alcuna variazione né di inquadramento né di condizione giuridica. Il rapporto di subordinazione che si instaura con il Comune di Susa per 15/36 di servizio in convenzione attiene soltanto il suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultima.

La prestazione lavorativa dovrà avvenire prioritariamente presso la struttura e con gli strumenti operativi e logistici dell'Ente utilizzatore. Pertanto anche la timbratura

di presenza in servizio e la comunicazione delle assenze dovranno essere sempre essere assicurate presso tale Ente. Nel caso straordinario in cui, per fare fronte ad esigenze prestazionali del Comune di Susa non risulti possibile la timbratura, l'attestazione dell'attività lavorativa svolta dovrà essere redatta dal dipendente e presentata all'Ufficio Personale comunale entro lo scadere del mese cui la prestazione stessa è riferita.

ART.4)

I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

Il trattamento economico ordinariamente spettante durante il periodo di svolgimento del servizio in convenzione e gli oneri contributivi sullo stesso ricadenti continueranno ad essere rispettivamente erogati e versati agli enti previdenziali ed assistenziali dal Comune di Sant'Antonino di Susa quale datore di lavoro. Quest'ultimo richiederà, al termine del periodo di tre mesi, il rimborso della quota-parte a carico del Comune di Susa (rateo di 15/36). Con lo stesso sistema dovranno essere rimborsate, al verificarsi delle circostanze che li hanno determinati, eventuali competenze arretrate dovute o conguagli.

Sarà cura del Comune di Susa la determinazione ed erogazione di eventuali indennità aggiuntive derivanti dalle funzioni assegnate durante il periodo di utilizzo in convenzione (risorse accessorie o incarichi per posizioni organizzative), senza oneri a carico del Comune di Sant'Antonino di Susa. Le parti si danno atto dell'applicabilità delle disposizioni di cui all'art17, comma 6 del CCNL 21.05.2018.

ART.5)

Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, gli enti provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi. Non sono considerate modifiche delle eventuali variazioni della ripartizione settimanale dell'orario di lavoro di cui all'art.2.

ART.6)

L'utilizzo di personale in convenzione a tempo determinato, regolato con la presente Convenzione, potrà essere revocato in qualsiasi momento per intervenute modifiche nella situazione organizzativa del Comune di Susa e/o a richiesta del Comune di Sant'Antonino di Susa. In tale fattispecie la cessazione della convenzione decorre dalla data concordata dai rispettivi Sindaci e, laddove avvenga unilateralmente, non prima di un mese dalla formale comunicazione all'altro Ente della deliberazione di recesso divenuta esecutiva.

La convenzione potrà, inoltre, essere sciolta per il venir meno del consenso del dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti condizioni pattuite o personali di rilevante gravità, da comunicarsi ad entrambe le amministrazioni interessate. In tali fattispecie la cessazione dovrà decorrere dal trentesimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

In tutti i casi di recesso di cui ai precedenti commi, il personale comandato rientrerà a tutti gli effetti nella piena disponibilità del Comune di Sant'Antonino di Susa.

In assenza del presupposto sopra descritto, la convenzione ha durata a decorrere dal 01.10.2021 al 31.12.2021, senza possibilità di proroga.

ART.7)

Qualora durante il servizio prestato in costanza di convenzionamento il dipendente

comunale si renda responsabile di un comportamento avente rilevanza disciplinare, la competenza rispetto all'apertura del procedimento rimane in capo all'Amministrazione di appartenenza, su segnalazione del Sindaco del Comune di Susa. L'Amministrazione di Sant'Antonino di Susa rimane, inoltre, competente per quel che riguarda l'adozione di provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria, disposta ai sensi della normativa vigente.

ART.8)

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

E' fatta salva l'applicabilità automatica delle eventuali nuove disposizioni emanate in materia dai successivi contratti collettivi di comparto.

La presente convenzione, sottoscritta in duplice originale, sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge, e dovrà essere notificata in copia al dipendente oggetto dell'utilizzo in convenzionamento.

Per il Comune di Sant'Antonino di Susa

Per il Comune di Susa

.....

.....